



ALIMENTI

A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL

OBBLIGHI ALIMENTARI EX ART. 433 C.C.

L'OBBLIGO ALIMENTARE PREVISTO DALL'ART. 433 C.C. È CONSIDERATO UN ISTITUTO DI DIRITTO DI FAMIGLIA.

TRADIZIONALMENTE L'OBBLIGO ALIMENTARE È COLLEGATO CON LA SOLIDARIETÀ CHE SORGE DAL VINCOLO DI SANGUE, LEGANDO SIFFATTA OBBLIGAZIONE A TUTTA LA FAMIGLIA ESTESA; COMPRENDE QUINDI ANCHE GLI ASCENDENTI E DISCENDENTI DI QUALUNQUE GRADO.

LA RECENTE RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA AVVENUTA CON LA L. 20 MAGGIO 2016, N. 76 HA RICONOSCIUTO L'ESTENSIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIMENTI ANCHE ALLE UNIONI CIVILI TRA LE PERSONE DELLO STESSO SESSO (ART. 1, COMMA 19, L. N. 76/2016).

OBBLIGHI ALIMENTARI EX ART. 433 C.C.

LA DOTTRINA SUL PUNTO AFFERMA CHE IL DIRITTO AGLI **ALIMENTI È UNO TRA I DIRITTI FONDAMENTALI DI SOLIDARIETÀ** CHE SI REALIZZANO ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE ALTRUI.

ALLA LUCE DI CIÒ, VIENE AFFERMATO CHE L'INDIGENTE PUÒ OTTENERE DAI SOGGETTI, CHE ABBIANO CON LUI IL DOPPIO REQUISITO DELLA RELAZIONE PERSONALE E DELLA DISPONIBILITÀ ECONOMICA QUEI MEZZI NECESSARI ALLA SUA SUSSISTENZA.

LA DOTTRINA DIBATTE SE LA NATURA DELL'ISTITUTO CONSISTA IN UN DIRITTO SOGGETTIVO OVVERO IN UN DIRITTO DI CREDITO, OVVERO ANCORA IN UN DIRITTO POTESTATIVO, IN QUANTO **IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE NASCE SOLAMENTE CON LA DOMANDA DELL'ALIMENTANDO.**

LA NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE E LA SUA PERSISTENZA SONO CONDIZIONATE DALL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI OGGETTIVI, OSSIA DALLO **STATO DI BISOGNO DELL'AVENTE DIRITTO E DALLE POSSIBILITÀ ECONOMICHE DEL DEBITORE**; LA MISURA DELLA PRESTAZIONE VARIA IN RELAZIONE AL VARIARE DI TALI PRESUPPOSTI (ARTT. 438, 440, 433 C.C.).

OBBLIGHI ALIMENTARI EX ART. 433 C.C.

ALCUNI COROLLARI:

- A) **NON È AMMISSIBILE LA RINUNCIA (MENTRE È POSSIBILE NON ESERCITARE IL DIRITTO), TRANSAZIONE, COMPROMESSO;**
- B) IL DIRITTO ALIMENTARE È **IMPRESCRITTIBILE** (MA SI PRESCRIVONO IN CINQUE ANNI LE ANNUALITÀ SCADUTE, AI SENSI DELL'[ART. 2948, N. 2 C.C.](#));
- C) IL CREDITO ALIMENTARE **NON È PIGNORABILE** (TRANNE CHE PER CAUSA DI ALIMENTI EX [ART. 545 C.C.](#));
- D) IL CREDITO ALIMENTARE È **INSEQUESTRABILE**;
- E) IL CREDITO ALIMENTARE È **ESCLUSO DALLA MASSA FALLIMENTARE**.

OBBLIGHI ALIMENTARI EX ART. 433 C.C.

L'OBBLIGO ALIMENTARE È DISTRIBUITO ALL'INTERNO DEL GRUPPO FAMILIARE A SECONDA DEL LEGAME TRA POTENZIALE OBBLIGATO E SOGGETTO BISOGNOSO, NELLO SPECIFICO:

- A) **RAPPORTO DI CONIUGIO** (ART. 433, N. 1, C.C.; ART. 129 BIS C.C.) O DI UNIONE CIVILE (ART. 1, COMMA 19, L. 20 MAGGIO 2016, N. 76);
- B) **RAPPORTO DI PARENTELA** (LEGITTIMA, LEGITTIMATA, NATURALE O ADOTTIVA) IN LINEA RETTA, SIA DISCENDENTE SIA ASCENDENTE (CON PRECEDENZA DELLA LINEA DISCENDENTE SU QUELLA ASCENDENTE) E SENZA LIMITE DI GRADO (CON PRECEDENZA DEL GRADO PROSSIMO RISPETTO AL REMOTO) (ART. 433, NN. 2 E 3 C.C.; ART. 436 C.C.);
- C) **RAPPORTO DI AFFINITÀ IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO**, LIMITATAMENTE AI GENERI E ALLE NUORE (ART. 433, N. 4, C.C.) E AI SUOCERI E ALLE SUOCERE (ART. 433, N. 5, C.C.);
- D) **RAPPORTO DI CONVIVENZA DI FATTO** EX ART. 1, COMMA 36, L. 20 MAGGIO 2016 N. 76;
- E) **RAPPORTO DI PARENTELA IN LINEA COLLATERALE DI SECONDO GRADO**: FRATELLI E SORELLE GERMANI E UNILATERALI (CONSANGUINEI O UTERINI), CON PRECEDENZA DEI GERMANI SUGLI UNILATERALI (ART. 433, N. 6, C.C.).

OBBLIGHI ALIMENTARI EX ART. 433 C.C.

LA CERCHIA DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA ESTESA CUI È ESTENSIBILE TALE OBBLIGO RIGUARDA I PARENTI IN LINEA RETTA, TANTO ASCENDENTI QUANTO DISCENDENTI, SENZA LIMITE DI GRADO, GLI AFFINI IN LINEA RETTA (GENERO E NUORA, SUOCERI), CONVIVENTI DI FATTO QUANDO CESSA TRA LORO LA CONVIVENZA (EX [ART. 1, COMMA 65, L. N. 76/2016](#)), FRATELLI E SORELLE CHE SONO OBBLIGATI PER LO STRETTO NECESSARIO.

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP- CISL.

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua copiatura da parte di qualsiasi soggetto.